

STATUTO

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Costituzione dell'Azienda Speciale Consortile	pag. 3
Art. 2 Natura giuridica dell'Azienda Speciale Consortile	pag. 3
Art. 3 Denominazione - Sede	pag. 3
Art. 4 Finalità	pag. 4 - 7
Art. 5 Gestione dei Servizi	pag. 7 - 8
Art. 6 Durata	pag. 8
Art. 7 Capitale di dotazione dell'Azienda	pag. 8
Art. 8 Modalità di partecipazione	pag. 8 - 9
Art. 9 Diritti dei partecipanti	pag. 9
Art. 10 Partecipazione alla vita sociale	pag. 9
Art. 11 Criteri di partecipazione al voto assembleare	pag. 10 - 11
Art. 12 Astensione obbligatoria al voto assembleare	pag. 11
Art. 13 Modalità di accoglimento di nuovi Enti	pag. 11
Art. 14 Ricalcolo dei voti assembleari	pag. 12
Art. 15 Finanziamento Azienda	pag. 12 - 13

TITOLO II ORGANI DELL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE

Art. 16 Gli organi consortili	pag. 13
Art. 17 L'Assemblea Consortile	pag. 13
Art. 18 Competenze dell'Assemblea Consortile	pag. 14 - 15
Art. 19 Funzionamento dell'Assemblea Consortile	pag. 15 - 16
Art. 20 Maggioranza assoluta	pag. 16 - 17
Art. 21 Regolamento dell'Assemblea	pag. 17
Art. 22 Il Presidente ed il Vice Presidente dell'Assemblea	pag. 17 - 18
Art. 23 Commissioni tecniche	pag. 18

Art. 24 Strumenti di indirizzo per le politiche sociali	pag. 19
Art. 25 Consiglio di Amministrazione – Composizioni	pag. 19 - 20
Art. 26 Cessazione, revoca, decadenza e dimissioni	pag. 20 – 21
Art. 27 Divieto di partecipazione alle sedute	pag. 21
Art. 28 Attribuzioni e competenze del Consiglio di Amministrazione	pag. 21 - 22
Art. 29 Funzioni del Consiglio di Amministrazione	pag. 22- 23
Art. 30 Presidente del Consiglio di Amministrazione	pag. 23 - 24
Art. 31 Indennità e Rimborsi spese	pag. 24
Art. 32 Direttore Generale dell’Azienda Speciale Consortile	pag. 25
Art. 33 Attribuzioni del Direttore Generale	pag. 25 - 27
Art. 34 Il Regolamento di Organizzazione	pag. 27
Art. 35 Il Revisore dei Conti	pag. 27 - 28
Art. 36 Trattamento economico, cessazione, revoca	pag. 28

**TITOLO III
PERSONALE DELL’AZIENDA SPECIALE CONSORTILE**

Art. 37 Personale dell’Azienda Speciale Consortile	pag. 28
Art. 38 Segretario dell’Azienda Speciale Consortile	pag. 28

**TITOLO IV
CONTABILITA’ E GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA**

Art. 39 Patrimonio	pag. 29
Art. 40 Contabilità e Bilancio	pag. 20

**TITOLO VI
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

Art. 41 Recesso	pag. 30
Art. 42 Scioglimento	pag. 30 - 31
Art. 43 Controversie tra gli Enti consorziati	pag. 31
Art. 44 Disposizioni finali	pag. 31

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Costituzione dell'Azienda Speciale Consortile

1. I Comuni di: Acquanegra sul Chiese, Asola, Canneto sull'Oglio, Casaloldo, Casalmoro, Casalromano, Castel Goffredo, Ceresara, Gazzo degli Ippoliti, Mariana Mantovana, Piubega, Redondesco si costituiscono, a seguito di specifico Atto Costitutivo, in Azienda Speciale Consortile ai sensi dell'art. 31 e dell'art. 114 del Decreto Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modificazioni e integrazioni per l'esercizio di funzioni, attività e servizi definiti dal successivo art.4.
2. Il funzionamento dell'Azienda è regolamentato dal presente Statuto.

Articolo 2 - Natura giuridica dell'Azienda Speciale Consortile

1. L'Azienda Speciale Consortile è ente strumentale degli Enti Locali aderenti di cui all'art. 1 che mantengono propria la titolarità della pianificazione e della programmazione del sistema di offerta e delle politiche sociali del territorio, attraverso lo strumento dell'accordo di programma e del Piano di Zona, ai sensi dell'art. 18 (Piano di Zona) della legge regionale 12 marzo 2008, n. 3 e s.m.i.
2. L'Azienda Speciale Consortile è dotata di personalità giuridica pubblica e di autonomia gestionale finanziaria e patrimoniale.

Articolo 3 - Denominazione – Sede

1. L'Azienda Speciale Consortile assume la denominazione di "Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona dell'Asolano" e potrà anche essere indicata come "Azienda Servizi alla Persona dell'Asolano - ASPA".
2. La sede legale dell'Azienda è in Castel Goffredo (MN) – largo Anselmo Tommasi 18, con possibilità di convocazione dell'Assemblea Consortile e del Consiglio di Amministrazione nelle sedi degli Enti Consorziati.
3. L'ubicazione delle eventuali sedi operative, dei servizi e degli uffici che fanno capo all'Azienda possono essere dislocati in sedi diverse in relazione ad esigenze funzionali di gestione e di distribuzione dell'offerta dei servizi sul territorio dei Comuni aderenti, a seguito di deliberazione dell'Assemblea Consortile.

Articolo 4 – Scopo e finalità

1. Scopo dell'Azienda è l'esercizio dei servizi socio – assistenziali, socio sanitari integrate e, più in generale, la gestione dei servizi alla persona a prevalente carattere sociale, in relazione alle attività di competenza istituzionale degli Enti consorziati, ivi compresi interventi di formazione e orientamento concernenti le attività dell'Azienda o aventi finalità di promozione sociale dei cittadini del territorio ed ogni altra attività a supporto degli Enti consorziati nell'erogazione di servizi ai cittadini.
2. I servizi istituzionali facenti capo all'Azienda sono diffusi ed erogati nei confronti di tutta la popolazione residente nel territorio degli Enti consorziati e sono prevalentemente orientati alle fasce deboli della cittadinanza, e, in particolare:
 - a) Minori e Famiglia
 - b) Persone con disabilità
 - c) Fragilità adulta (adulti in difficoltà, emarginazione, immigrazione, nuove povertà).
 - d) Anziani
3. Il suddetto elenco è puramente indicativo, in quanto gli Organi dell'Azienda hanno facoltà di articolare l'organizzazione dei servizi secondo criteri di classificazione anche diversi da quelli indicati, sia allo scopo di diversificare lo schema di offerta di prestazioni in rapporto a principi di ottimizzazione produttiva sia per tenere conto del mutare delle condizioni di bisogno della cittadinanza e della natura stessa di bisogno socio – assistenziale. Variazioni nella definizione delle fasce di utenza possono, inoltre, essere giustificate da fenomeni attinenti la sfera del dinamismo demografico.
4. Sulla base dei percorsi attuati dai Comuni e dall'Assemblea dei Sindaci tendenti a valorizzare da un lato la competenza programmatica in capo ai Comuni e dall'altro la natura di Ente strumentale dell'Azienda consortile, l'Azienda assume le seguenti attribuzioni e responsabilità:
 - a) gestione dei servizi delegati da parte dei Comuni, tramite le risorse pro quota capitaria assegnata in base alle deliberazioni dell'assemblee dei soci.
 - b) gestione dei servizi conferiti da parte dei Comuni, tramite contratti

di servizio sottoscritti da ogni singolo Ente.

- c) gestione della rete locale delle unità di offerta sociali, nel rispetto degli indirizzi regionali, anche promuovendo processi di confronto e sviluppo delle stesse.
 - d) coordinamento ed integrazione dei servizi sociali professionali territoriali.
 - e) supporto specialistico ai servizi sociali professionali dei Comuni.
 - f) organizzazione e gestione di interventi formativi rivolti agli operatori del sistema di welfare, con particolare riguardo alla formazione obbligatoria per gli assistenti sociali.
 - g) gestione delle quote del Fondo Nazionale Politiche Sociali, del Fondo Sociale Regionale e di altri fondi specifici assegnati per previsioni normative all'Ambito, in base ai Piani Operativi approvati dall'Assemblea dei Sindaci.
 - h) organizzazione e gestione del sistema di conoscenza del welfare territoriale, tramite processi di gestione informativa e di monitoraggio.
 - i) gestione dei processi di accreditamento delle unità di offerta sociale, secondo le normative previste da Regione Lombardia e gli indirizzi dell'Assemblea dei Sindaci.
 - j) sviluppo ed innovazione dei servizi in coerenza con la programmazione territoriale.
 - k) supporto tecnico agli organismi previsti dall'Accordo di Programma per la programmazione del sistema integrato dei servizi, anche elaborando istanze e proposte in merito allo sviluppo e all'innovazione degli stessi.
5. L'Azienda assume anche:
- a) la gestione di servizi di competenza degli Enti consorziati che gli stessi ritengano opportuno conferire all'Azienda, anche differenziati in ragione della diversa analisi del bisogno;
 - b) la gestione di ulteriori attività e servizi nel campo sociale, assistenziale, educativo, sociosanitario integrato e sanitario e nelle aree di intervento legate alla salute e al benessere fisico e psichico dei cittadini;
 - c) la gestione di interventi di promozione, formazione, consulenza e orientamento concernenti le attività dell'Azienda, aventi finalità di promozione dei diritti di cittadinanza.

6. Nella gestione di servizi e di attività, persegue i seguenti obiettivi:
- a) rafforzamento della capacità di intervento degli Enti consorziati, attraverso la creazione di un nuovo soggetto gestore con piena autonomia giuridica e gestionale, ancorché collocato in posizione strumentale rispetto agli Enti consorziati che realizzi un welfare di comunità;
 - b) strutturazione di una Rete Locale integrata di servizi, con razionalizzazione su base territoriale della erogazione;
 - c) sviluppo di un approccio orientato all'ottimizzazione del rapporto tra costi e benefici degli interventi socio – assistenziali e socio sanitari integrati;
 - d) accrescimento delle possibilità di investimento nel settore dei servizi alla persona;
 - e) sviluppo di approcci specialistici integrati, volti a realizzare economie di gestione e miglioramenti nella qualità dei servizi erogati;
 - f) favorire politiche d'integrazione territoriale e di solidarietà finanziaria tra tutti gli Enti consorziati per l'ottimizzazione delle risorse e degli interventi secondo criteri di efficacia, efficienza e qualità;
 - g) sostenere interventi omogenei relativamente all'offerta dei servizi, ai livelli di spesa e alle forme di partecipazione dell'utenza, in funzione dei livelli di assistenza, delle regole e delle modalità di accesso definiti dagli Enti locali territoriali;
 - h) creazione di un ambito di produzione spiccatamente orientato all'ottimizzazione e contestuale definizione di regole di formazione della strategia e della volontà politica dell'Azienda che mantengono preminenti le pratiche della rappresentanza e del controllo democratico;
 - i) determinazione di meccanismi di funzionamento "orientati al soddisfacimento dei bisogni", che enfatizzano la centralità della persona-utente dei servizi ed incentivano lo sviluppo degli interventi nei confronti di nuovi bisogni sociali;
 - j) approfondimento dei processi di integrazione e cooperazione tra servizi sociali ed altri servizi, quali i servizi educativi, i servizi per le politiche attive del lavoro, la politica abitativa ed in

- generale i servizi volti a favorire lo sviluppo locale;
- k) mantenimento e qualificazione dell'integrazione socio-sanitaria in un'ottica di servizio globale alla persona, con particolare attenzione alle fasce più deboli;
 - l) consolidamento dell'integrazione territoriale a livello intercomunale, al fine di evitare duplicazioni, ottimizzare risorse finanziarie ed umane e pervenire ad una omogenea diffusione dei servizi e delle attività, con particolare riferimento ai Comuni di minore dimensione demografica;
 - m) sviluppo dell'informazione e della partecipazione attiva alla realizzazione degli interventi da parte delle persone beneficiarie e delle loro associazioni.
7. L'Azienda persegue la completa realizzazione dei propri compiti anche mediante il coinvolgimento, attraverso appositi accordi, di altri soggetti operanti nel campo dei servizi alla persona in ambito educativo, sociale e socio-sanitario.
 8. L'Azienda intrattiene rapporti attivi con il Terzo Settore, le organizzazioni di volontariato, le organizzazioni di cittadinanza presenti nel territorio e le organizzazioni sindacali, sperimentando anche nuove forme di collaborazione tra pubblico e privato.
 9. L'Azienda ha facoltà di vendere prestazioni e servizi a tariffe libere a privati cittadini o a soggetti pubblici e privati, ivi compresi Enti Locali non consorziati, nella misura in cui la produzione di tali servizi non divenga prevalente sull'attività istituzionale.

Articolo 5 – Gestione dei Servizi

1. I servizi facenti capo all'Azienda sono diffusi ed erogati prevalentemente nei confronti di tutti i cittadini residenti o dimoranti nel territorio degli Enti consorziati.
2. L'Azienda, tenuto conto delle convenienze tecniche ed economiche, esercita la gestione dei servizi di cui all'articolo 4:
 - in forma diretta per mezzo della propria struttura organizzativa,
 - attraverso acquisto di servizi e prestazioni, anche mediante un sistema di accreditamento di soggetti pubblici e privati,
 - tramite la partecipazione a Enti, Società, Istituzioni, Associazioni e Cooperative Sociali ai sensi della vigenti norme;

- attraverso la concessione di servizi non istituzionali a terzi.
- 3. L'Azienda può accedere in via sussidiaria e non suppletiva a rapporti di volontariato individuale e/o associativo secondo le modalità previste dalle norme vigenti in materia.
- 4. L'Azienda è abilitata a gestire, su delega ed in base ad apposita convenzione, anche i servizi sociali a carattere istituzionale di competenza dei singoli Enti consorziati.

Articolo 6 - Durata

1. L'Azienda Speciale Consortile avrà durata fino al 31 dicembre 2038 a decorrere dalla data di stipula dell'Atto costitutivo.
2. È facoltà degli Enti consorziati prorogare la durata per il tempo e secondo le condizioni stabilite con apposito atto costitutivo integrativo.
3. La proroga è efficace a condizione che gli atti deliberativi di cui al comma 2 siano adottati ed esecutivi prima che inizi il decorso degli ultimi sei mesi antecedenti al termine di durata di cui al primo comma del presente articolo.

Articolo 7 – Capitale di dotazione dell'Azienda

1. Il capitale di dotazione, stabilito in base alla popolazione residente alla data del 31 dicembre 2017, è determinato in complessivi euro 22.853,50 (euro ventiduemilaottocentocinquantatre/00), corrispondente ad una quota di €. 0,50 (euro zovirgolacinquanta) per ogni abitante residente.

Articolo 8 – Modalità di partecipazione

1. Il modello di partecipazione e rappresentanza adottato per l'Azienda distingue tra criteri di partecipazione al voto e criteri di partecipazione alla spesa, con l'intento di assicurare al sistema rappresentanza e controllo democratici e all'azione operativa flessibilità e dinamismo.
2. La partecipazione all'Azienda deriva da:
 - a) conferimento del capitale di dotazione;
 - b) conferimento di servizi attinenti lo scopo e le finalità.
3. I conferimenti che danno diritto alla partecipazione sono soggetti

all'approvazione dell'Assemblea consortile.

4. Possono essere ammessi a far parte dell'Azienda esclusivamente Enti Pubblici singoli o nelle forme associative di cui al Titolo V - articoli 30 – 34 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. quando siano a ciò autorizzati secondo le norme alle quali sono soggetti.

Articolo 9 – Diritti dei partecipanti

1. Ciascun Ente aderente ha diritto di partecipare alla vita aziendale. La partecipazione si esplica attraverso:
 - a) la partecipazione all'Assemblea, con diritto a concorrere nella formazione della volontà collegiale attraverso il voto, secondo le modalità indicate al successivo articolo 11;
 - b) il recupero degli investimenti capitalizzati, in caso di recesso, sulla base delle quote inerenti i relativi conferimenti, al netto della quota parte delle eventuali perdite iscritte a bilancio;
 - c) la partecipazione al riparto liquidatorio, all'atto dell'estinzione dell'Azienda con le modalità previste dall'articolo 42 del presente Statuto.

Articolo 10 – Partecipazione alla vita sociale

1. Ciascun Ente consorziato partecipa all'assemblea con un proprio rappresentante.
2. Gli Enti consorziati sono tenuti a partecipare attivamente alla vita aziendale e a concorrere alla formazione degli indirizzi strategici dell'Azienda e alla nomina e revoca degli organismi della medesima.
3. Gli Enti consorziati sono tenuti ad esercitare il controllo sull'operato dell'Azienda e a verificare la rispondenza dell'azione alle finalità per cui essa è costituita.
4. Gli Enti consorziati debbono, inoltre, concorrere al finanziamento corrente dell'Azienda erogando alla stessa un contributo determinato sulla base dei criteri di cui al successivo art. 15.
5. Gli Enti consorziati possono, infine, anche su base libera e volontaria, partecipare ai processi di investimento proposti dagli organi competenti.

Articolo 11 – Criteri di partecipazione al voto assembleare

1. Ogni Ente consorziato è rappresentato nell'Assemblea dal Sindaco/Legale rappresentante o da persona da questi delegata, preferibilmente in via permanente.
2. Ogni rappresentante è portatore di un voto plurimo, espresso in millesimi di voto, così che il totale dei voti disponibili in assemblea sia pari a 1.000, fatto salvo quanto previsto dal comma 4.
3. I 1.000 voti assembleari sono attribuiti ai rappresentanti degli Enti consorziati sulla base di tre criteri, da cui discendono le tre distinte quote di seguito illustrate:

A) Quota relativa ai conferimenti di capitale: 400 voti

I suddetti 400 voti sono attribuiti a ciascun Ente in proporzione diretta ai conferimenti di capitale iniziale. In caso di riparto frazionato dei voti, si concorda sull'utilizzo di arrotondamenti dell'unità, per eccesso o per difetto. (Allegato "P" atto costitutivo)

La quota in oggetto è ricalcolata annualmente per tenere conto di eventuali operazioni di capitalizzazione avvenute nel corso dell'esercizio precedente. Il ricalcolo annuale delle quote avviene adottando, quale base di computo, l'ammontare complessivo dei conferimenti effettuato da ciascun Ente dal giorno di costituzione dell'Azienda al 31 dicembre dell'anno precedente. Per suddetto computo fanno fede le risultanze di bilancio.

I conferimenti significativi, ai fini della determinazione delle quote di voto assembleare in parola, sono esclusivamente quelli finalizzati alla dotazione di capitale iniziale ed alle successive ricapitalizzazioni dell'Azienda. Non sono significativi ai fini di cui alla presente lettera i finanziamenti che gli Enti effettuano a sostegno delle attività correnti, determinati in base al conferimento di servizi.

B) Quota relativa alla popolazione convenzionale: 500 voti

I suddetti 500 voti sono attribuiti a ciascun Ente in proporzione diretta alla popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente, risultante ai fini ISTAT, stabilendo, allo scopo, di incrementare il peso degli Enti più piccoli, che la popolazione dei Comuni o Unione di Comuni inferiori a 5.000 abitanti sia arroton-

data a tale soglia demografica.

C) Quota relativa al conferimento di servizi: 100 punti

I suddetti 100 punti sono attribuiti a ciascun Ente in proporzione al peso dei servizi conferiti e/o delegati all'Azienda.

Ai fini del calcolo del peso di voto relativo ai vari servizi conferiti, si considera il valore degli stessi in rapporto al fatturato aziendale dell'anno precedente, escluse eventuali quote derivanti da prestazioni a soggetti non consorziati.

In caso di riparto frazionato dei voti, si concorda sull'utilizzo degli arrotondamenti all'unità, per eccesso o per difetto.

La quota in oggetto è ricalcolata all'inizio di ogni anno, prendendo a nuova base di computo le risultanze dell'ultimo conto economico approvato appositamente riclassificato per servizi.

4. Solo per il primo esercizio di funzionamento dell'Azienda, i millesimi si riferiranno: per 400 voti ai conferimenti di cui alla lettera a) e per 600 voti alla popolazione di cui alla lettera b), escludendo la quota relativa al conferimento di servizi. Pertanto, per il primo esercizio di funzionamento, i voti assembleari a disposizione di ciascun Ente consorziato sono calcolati sulla base dei conferimenti di cui al precedente articolo 7 e della popolazione convenzionale (tabella dell'Allegato "Q" all'atto costitutivo).

Articolo 12 – Astensione obbligatoria dal voto assembleare

1. Gli Enti che non abbiano conferito i servizi oggetto di una particolare decisione assembleare sono tenuti obbligatoriamente ad astenersi in occasione del voto che a tale determinazione è riferito.

Articolo 13 – Modalità di accoglimento di nuovi Enti

1. L'Assemblea delibera su apposita proposta l'accoglimento o meno della richiesta di adesione.
2. L'ammissione di nuovi Enti comporta la contestuale ridefinizione delle quote consortili, secondo la procedura prevista dal presente Statuto, aumentando la quota capitaria.

Articolo 14 – Ricalcolo dei voti assembleari

1. L'Assemblea procede annualmente, e comunque in sede di prima seduta annuale dell'Assemblea, al ricalcolo dei voti assembleari, allo scopo di riallineare i voti medesimi in rapporto ad eventuali variazioni dei parametri che ne determinano la grandezza (conferimento servizi, conferimento capitale, popolazione).
2. Altre cause di riallineamento e ricalcolo dei voti assembleari derivano da:
 - a) recessi
 - b) nuove ammissioni
 - c) costituzione di Unione di Comuni
 - d) fusione di Comuni.
3. Nei suddetti casi, l'Assemblea Consortile, con proprio atto deliberativo, apporta le corrispondenti necessarie variazioni alle quote di partecipazione assegnate a ciascun Ente consorziato, con l'approvazione di specifica tabella di riferimento.
4. Gli atti concernenti il ricalcolo delle quote di cui al presente articolo sono trasmessi agli Enti consorziati. Le variazioni delle quote in oggetto non modificano l'Atto Costitutivo, tranne che per la parte riguardante le quote stesse.

Articolo 15 – Finanziamento Azienda

1. Gli Enti consorziati provvedono al finanziamento dell'attività corrente dell'Azienda Speciale Consortile attraverso la costituzione di un Fondo di Gestione comprensivo di:
 - a) finanziamenti per l'attuazione dei programmi e delle azioni definite nel Piano di Zona (Fondo Nazionale Politiche Sociali, Fondo Sociale Regionale, Fondo di solidarietà e Fondi specifici);
 - b) finanziamenti per la copertura dei costi relativi alle spese generali di funzionamento dell'Azienda Speciale Consortile;
 - c) finanziamenti specifici per la gestione di funzioni e di servizi di competenza istituzionale degli Enti aderenti che gli stessi ritengano opportuno conferire all'Azienda;
 - d) finanziamenti specifici per la gestione di servizi a favore

- dell'utenza, mediante corrispettivi delle prestazioni.
2. I criteri di finanziamento e la partecipazione alla spesa sono meglio specificati nel relativo Contratto di Servizio, da sottoscrivere tra l'Azienda e ciascun Ente aderente.

TITOLO II

ORGANI DELL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE

Articolo 16 – Gli organi consortili

1. Sono organi dell'Azienda Speciale Consortile:
 - a) l'Assemblea Consortile
 - b) il Consiglio di Amministrazione
 - c) il Presidente del Consiglio di Amministrazione
 - d) il Direttore Generale
 - e) il Revisore dei Conti
2. Gli organi dell'Azienda Speciale Consortile, anche per il tramite delle articolazioni operative della sua struttura organizzativa, interagiscono ed operano in stretta correlazione con gli organismi previsti dall'Accordo di Programma per l'attuazione del Piano di Zona.

Articolo 17 – L'Assemblea Consortile

1. L'Assemblea è organo di indirizzo, di controllo politico - amministrativo e di raccordo con gli Enti consorziati.
2. L'Assemblea Consortile è composta dai rappresentanti degli Enti aderenti nella persona del Sindaco ovvero del Presidente dell'Unione o di un loro delegato (assessore o consigliere del Comune o dell'Unione).
3. La delega, da parte del Sindaco o del Presidente dell'Unione, a tempo indeterminato, deve essere rilasciata per iscritto e comunicata al Presidente dell'Assemblea, ed avrà efficacia fino ad espressa revoca.
4. L'Assemblea Consortile è organo permanente, non soggetto a rinnovi per scadenze temporali, ma sottoposto a variazioni nella compagine soltanto quando si verifichi un cambiamento nella titolarità delle cariche.
5. I membri dell'Assemblea Consortile sono domiciliati, a tutti gli effetti, presso la sede dell'Ente rappresentato.
6. L'Assemblea potrà dotarsi di un regolamento, approvato a maggio-

ranza assoluta, che disciplini la propria attività funzionale ed organizzativa.

Articolo 18 – Competenze dell’Assemblea Consortile

1. L’Assemblea Consortile è l’organo di indirizzo, rappresenta la diretta espressione degli Enti consorziati ed esercita il controllo politico-amministrativo sulla regolarità dell’attività dell’Azienda Speciale Consortile con particolare riferimento al mantenimento dell’equilibrio economico.
2. L’Assemblea, nell’ambito delle finalità indicate nel presente Statuto, ha competenza sui seguenti atti:
 - I. elegge, nella prima seduta, il Presidente dell’Assemblea e il Vice Presidente fra i suoi componenti;
 - II. definisce il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione (ai sensi dell’art. 25 del presente Statuto);
 - III. nomina il Presidente, il Vice Presidente ed i componenti del Consiglio di Amministrazione;
 - IV. pronuncia la decadenza e la revoca dei componenti del Consiglio di Amministrazione nei casi previsti dalla legge e dal presente Statuto;
 - V. nomina il Revisore dei Conti;
 - VI. stabilisce l’entità dell’indennità per il revisore dei conti;
 - VII. propone e ratifica in merito a modifiche dello Statuto, dell’Atto Costitutivo e della Convenzione;
 - VIII. determina gli indirizzi strategici dell’Azienda, cui il Consiglio di Amministrazione dovrà attenersi nella gestione;
 - IX. approva, su proposta del Consiglio di Amministrazione, il Budget annuale e pluriennale e le relative variazioni, il Bilancio di esercizio, nonché i contratti di servizio con gli Enti consorziati;
 - X. delibera in ordine all’ammissione di altri Enti all’Azienda Speciale Consortile;
 - XI. istituisce le sedi operative dell’Azienda Speciale Consortile;
 - XII. delibera lo scioglimento dell’Azienda Speciale Consortile;
 - XIII. determina le quote di partecipazione conseguenti al recesso di Enti consorziati o all’adesione di nuovi Enti;
 - XIV. approva il proprio Regolamento di funzionamento;
 - XV. delibera circa la partecipazione a Enti, Società, Istituzioni, As-

- sociazioni e Cooperative Sociali;
- XVI. nomina, designa e revoca i rappresentanti dell'Azienda Speciale Consortile negli Enti in cui esso partecipa;
 - XVII. delibera in merito agli acquisti e alienazioni a qualsiasi titolo di beni immobiliari e relative permutate;
 - XVIII. delibera in merito all'accoglimento di conferimenti di servizi pubblici o capitali;
 - XIX. disciplina per i propri servizi le tariffe poste a carico dell'utenza.
 - XX. approva la carta dei servizi.
- 3. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate, neppure in via d'urgenza, dal Consiglio di Amministrazione, a pena di nullità.
 - 4. Le deliberazioni dell'Assemblea divengono immediatamente eseguibili con la firma del Presidente e dell'addetto alla verbalizzazione (Segretario).

Articolo 19 – Funzionamento dell'Assemblea Consortile

- 1. L'Assemblea è convocata e presieduta dal suo Presidente che ne formula l'ordine del giorno.
- 2. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con l'intervento di tanti componenti che rappresentino almeno il 75% delle quote di partecipazione, purché siano presenti i rappresentanti di almeno il 50% degli Enti Consorziati.
- 3. Concorrono a determinare la validità delle adunanze i componenti che sono tenuti ad astenersi, anche se escono dalla sala. Non concorrono invece a determinare la validità delle adunanze i componenti che escono dalla sala prima della votazione.
- 4. L'assemblea in seconda convocazione risulta validamente costituita purché siano rappresentati almeno un terzo degli Enti consorziati per almeno il 50% delle quote.
- 5. L'Assemblea si riunisce almeno due volte l'anno, in sessione ordinaria, per approvare il Budget annuale e pluriennale entro il 31 ottobre ed il Bilancio di esercizio dell'Azienda Speciale Consortile entro il 30 aprile.
- 6. L'Assemblea viene convocata dal suo Presidente mediante posta

elettronica certificata da inviarsi ai componenti presso la sede dell'Ente consorziato almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

7. L'Assemblea può inoltre riunirsi, in ogni momento, in sessione straordinaria, su iniziativa del suo Presidente o su richiesta del Consiglio di Amministrazione o quando ne facciano richiesta uno o più componenti che rappresentino almeno un quarto delle quote di partecipazione. In tal caso i termini di convocazione di cui al comma 6 sono ridotti a tre giorni. Nella richiesta di convocazione devono essere tassativamente indicati gli argomenti da trattare.
8. Nei casi d'urgenza il termine di cui comma 6 è ridotto a non meno di 24 ore e la convocazione avviene secondo la forma sopra indicata. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti i 2/3 degli Enti consorziati. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita quando è presente almeno 1/3 degli Enti consorziati.
9. Le deliberazioni adottate sia in prima convocazione che in seconda convocazione sono validamente approvate con il voto favorevole di oltre la metà delle quote di partecipazione detenute dagli Enti presenti.
10. Ai fini della maggioranza deliberativa non si computano gli astenuti.
11. Le deliberazioni sono prese a scrutinio palese, fuorché le deliberazioni riguardanti persone, che si prendono a scrutinio segreto.
12. Alle sedute dell'Assemblea partecipa, senza diritto di voto, la persona addetta alla verbalizzazione (Segretario).
13. Di ciascuna adunanza è redatto verbale che viene sottoscritto congiuntamente dall'addetto alla verbalizzazione e dal Presidente dell'Assemblea.
14. Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche, fatti salvi i casi analoghi a quelli previsti dalla legge per i Consigli Comunali in materia di sedute segrete.

Articolo 20 – Maggioranza assoluta

1. È necessaria la maggioranza assoluta dei voti assegnati a tutti gli Enti rappresentati nell'Assemblea consortile per le validità delle se-

guenti deliberazioni:

- a) nomina del Presidente dell'Assemblea Consortile e del Vice Presidente;
- b) nomina del Presidente e degli altri componenti del Consiglio di Amministrazione;
- c) revoca e scioglimento del Consiglio di Amministrazione o di un suo membro;
- d) revoca del Presidente dell'Assemblea;
- e) nuove ammissioni di Enti all'Azienda;
- f) accoglimento di conferimenti di servizi o capitali;
- g) modifiche statutarie;
- h) scioglimento;
- i) determinazione degli indirizzi cui il Consiglio di Amministrazione deve attenersi nella gestione;
- j) approvazione del Piano programma, del bilancio preventivo annuale e pluriennale e del rendiconto della gestione;
- l) regolamento di funzionamento dell'Assemblea.

Articolo 21 – Regolamento dell'Assemblea

1. L'assemblea Consortile può dotarsi di un regolamento che disciplini la propria attività funzionale ed organizzativa.
2. Il Regolamento di cui al comma 1 è approvato con la maggioranza assoluta di cui al precedente articolo 20.

Articolo 22 – Il Presidente ed il Vice Presidente dell'Assemblea

1. Il Presidente ed il Vice presidente dell'Assemblea sono eletti a maggioranza assoluta delle quote di partecipazione detenute dagli Enti presenti fra i suoi componenti con deliberazione a scrutinio palese. Per l'elezione del Presidente e del Vice presidente ciascun componente dell'assemblea vota in proporzione alla quota di partecipazione detenuta e può esprimere una sola preferenza per il presidente ed una per il vicepresidente.
2. Ciascun componente dell'assemblea può candidarsi alla carica di presidente e di vicepresidente.

3. Il Presidente ed il Vice presidente possono essere revocati su mozione di sfiducia motivata, presentata da almeno i due quinti del totale delle quote di partecipazione.
4. La delibera di revoca è adottata a maggioranza assoluta delle quote di partecipazione detenute dagli Enti presenti.
5. Il Presidente esercita la seguenti funzioni:
 - a) convoca e presiede le adunanze dell'Assemblea e ne formula l'ordine del giorno;
 - b) sottoscrive i verbali e le deliberazioni dell'Assemblea;
 - c) adotta ogni altro atto necessario al funzionamento dell'Assemblea;
 - d) trasmette agli Enti consorziati gli atti fondamentali approvati dall'Assemblea.
6. Il Vice Presidente coadiuva il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento, nonché sino alla nomina del nuovo Presidente nel caso di dimissioni o decadenza del Presidente stesso dalle sue funzioni.
7. In caso di contemporanea assenza o impedimento temporaneo del Presidente e del Vice Presidente, questi vengono sostituiti dal membro dell'Assemblea presente alla seduta che rappresenta la maggior quota di partecipazione e, a parità di quote, dal membro più anziano di età.

Articolo 23 – Commissioni tecniche

1. Il modello gestionale adottato dall'Azienda Consortile, che risponde al principio della condivisione mirata delle risorse, prefigura un'attenzione ai bisogni ed una puntualità nelle risposte a beneficio degli Enti consorziati.
2. Per questo, l'Azienda si avvale della consultazione di Commissione tecniche composte dai Responsabili dell'Area Servizi alla persona o servizi sociali e/o da operatori sociali di tutti gli Enti consorziati.
3. Tali Commissioni, suddivise per aree tematiche, svolgono le funzioni di:
 - a) fornire agli Organi dell'Azienda periodiche indicazioni sulla quantità e sulla rilevanza dei bisogni del territorio;
 - b) verificare l'efficacia e la rispondenza a livello locale dei servizi

erogati dall'Azienda;

- c) contribuire all'elaborazione di proposte, progetti, approfondimenti nelle aree identificate.
4. L'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento delle Commissioni sono oggetto di successivi atti approvati dall'Assemblea.

Articolo 24 – Strumenti di indirizzo per le politiche sociali

1. Al fine di orientare l'attività del Consiglio di Amministrazione e del Direttore Generale, l'Assemblea delibera periodicamente le Linee di Indirizzo delle Politiche Sociali, a cui l'Azienda deve attenersi nell'espletamento delle proprie attività gestionali.
2. La successiva programmazione tecnica e gli atti conseguenti di competenza del Consiglio di Amministrazione devono manifestare coerenza con gli obiettivi strategici esplicitati nelle suddette linee di indirizzo.

Articolo 25 – Consiglio di Amministrazione - Composizione

1. Il Consiglio di Amministrazione è l'organo dell'Azienda Speciale Consortile che cura, in attuazione degli indirizzi espressi dall'Assemblea, tutti gli atti di amministrazione che non siano attribuiti dalla legge o dallo Statuto ad altri organi.
2. Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque componenti, compreso il Presidente, scelti tra amministratori comunali, personale in organico agli Enti consorziati e tra figure che abbiano una specifica e qualificata competenza tecnica ed amministrativa.
3. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre esercizi, ed è rinnovabile.
4. La nomina del Consiglio di Amministrazione avviene secondo la seguente procedura:
 - a) ciascun Ente presenta un unico nominativo valido per la nomina a Presidente, Vice Presidente ed a membro del Consiglio di Amministrazione;
 - b) la candidatura deve essere accettata per iscritto dagli interessati, i quali devono pure formalmente impegnarsi a perseguire gli obiettivi dell'Azienda ed a conformarsi agli indirizzi

- stabiliti dall'Assemblea;
- c) la rosa dei candidati è sottoposta all'Assemblea Consortile per l'approvazione;
 - d) si procede prima alla nomina del Presidente, poi a quella del Vice Presidente, successivamente alla nomina degli altri membri in un'unica votazione;
 - e) se votazioni sono effettuate a scrutinio segreto;
 - f) se dopo due votazioni nessuno o parte dei candidati ha riportato la maggioranza richiesta, si procede al ballottaggio fra coloro che nella seconda votazione hanno riportato il maggior numero di suffragi e vengono nominati i candidati che con tale procedura ottengono il maggiore numero di voti.
 - g) al ballottaggio è ammesso un numero di candidati almeno doppi dei membri da eleggere
6. Non possono ricoprire la carica di Presidente e di membro il Consiglio di Amministrazione gli amministratori ed i dipendenti con poteri di rappresentanza o di coordinamento di imprese ed associazioni esercenti attività concorrenti o comunque connesse ai servizi forniti dall'Azienda sullo stesso territorio, e chi ricopre un ruolo all'interno di un organismo di coordinamento politico-istituzionale previsto dall'accordo di programma. La sopravvenienza di una causa di incompatibilità prevista per la nomina comporta l'automatico decadenza dalla carica di Presidente o Consigliere.
7. I Componenti del Consiglio di Amministrazione che non intervengano senza giustificato motivo a tre sedute consecutive sono dichiarati decaduti.
8. La decadenza è pronunciata dall'Assemblea.

Articolo 26 – Cessazione – revoca – decadenza - dimissioni

1. Il Presidente e i componenti del Consiglio di Amministrazione cessano dalla carica:
- a) per scadenza;
 - b) per dimissioni;
 - c) per revoca;
 - d) per decadenza dall'Assemblea.
2. Le dimissioni o la cessazione, a qualsiasi titolo, del Presidente e del-

la metà più uno dei consiglieri contemporaneamente determinano la decadenza dell'intero Consiglio di Amministrazione. Entro 10 giorni dalla data in cui si sono verificati i casi di cui sopra, il Presidente dell'Assemblea Consortile convoca l'Assemblea stessa per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

3. Nel suddetto periodo le funzioni del Presidente del Consiglio di Amministrazione sono assunte dal Presidente dell'Assemblea Consortile.
4. La revoca del Consiglio di Amministrazione, o di uno dei suoi membri, può essere disposta con motivata delibera dell'Assemblea Consortile, anche per fatti relativi al venir meno del rapporto fiduciario sottostante l'atto di nomina. Per la votazione da effettuarsi a scrutinio palese è necessaria la maggioranza assoluta.
5. Le dimissioni dalla carica di Presidente e di Consigliere di Amministrazione sono presentate dagli stessi al Presidente dell'Assemblea dell'Azienda Speciale Consortile, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dall'Assemblea la relativa surroga, che deve avvenire entro venti giorni dalla data di presentazione delle dimissioni stesse.
6. La surroga avviene con le stesse modalità previste per la nomina. I componenti del Consiglio di Amministrazione che surrogano i consiglieri cessati anzitempo, esercitano le loro funzioni limitatamente al periodo di tempo in cui sarebbero rimasti in carica i loro predecessori.

Articolo 27 – Divieto di partecipazione alle sedute

1. I componenti il Consiglio di Amministrazione non possono prendere parte a sedute in cui si discutano o si deliberino atti o provvedimenti nei quali abbiano interesse personale essi stessi, loro coniugi, parenti ed affini entro il quarto grado e conviventi.

Articolo 28 – Attribuzioni e competenze del Consiglio di Amministrazione

1. L'attività del Consiglio di Amministrazione è collegiale.
2. Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti degli indirizzi e delle direttive dell'Assemblea, sanciti nel contratto di conferimento e nei

contratti annuali di servizio, adotta tutti gli atti e i provvedimenti necessari alla gestione amministrativa dell'Azienda Speciale Consortile che non siano riservati dalla legge o dallo Statuto alla competenza di altri soggetti.

3. Il Consiglio di Amministrazione in particolare:

- I. nomina il Direttore Generale, a seguito di procedura informata a criteri di pubblicità, imparzialità e trasparenza, che tenga conto di specifica e qualificata competenza tecnica settoriale ed amministrativa, per studi compiuti e per attività svolte presso aziende od enti, pubblici e privati, ed informandone l'Assemblea, e ne definisce i compiti, le competenze e le responsabilità;
- II. definisce con il Direttore Generale gli obiettivi della gestione (tipologia degli utenti, standard di servizio ...)
- III. predispone le proposte di deliberazione di competenza dell'Assemblea Consortile;
- IV. propone il Budget all'Assemblea Consortile;
- V. propone il Bilancio di esercizio all'Assemblea Consortile;
- VI. approva la definizione del piano tecnico gestionale, compresa la dotazione organica dei servizi e corredato delle linee guida per l'appalto dei lavori ed inerenti la disciplina dei contratti per l'acquisto di beni e servizi, anche in economia;
- VII. vigila sull'andamento gestionale dell'Azienda Speciale Consortile e sull'operato del Direttore Generale, riferendo all'Assemblea;
- VIII. approva il Regolamento di Organizzazione e tutti i regolamenti ritenuti utili per il buon funzionamento dell'Ente, da ratificarsi a cura dell'Assemblea;
- IX. provvede all'accettazione di lasciti e donazioni;
- X. delibera la costituzione in giudizio nelle liti attive o passive;
- XI. delibera sull'acquisizione di beni mobili che non rientrino nelle competenze di altri organi;
- XII. provvede al conferimento, su proposta del Direttore Generale, di incarichi e di collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità;
- XIII. adotta le deliberazioni su lavori e forniture come disciplinate dal Regolamento approvato dall'Assemblea;
- XIV. approva l'apertura di conti correnti bancari e postali;

- XV. attribuisce la delega di funzioni al Direttore Generale;
- XVI. adotta tutti gli atti necessari per l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea Consortile.

Articolo 29 – Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce di norma nella sede dell'Azienda o nella sede indicata nell'avviso di convocazione, trasmesso ai Consiglieri, al Direttore Generale ed al Revisore, di norma su richiesta del proprio Presidente, ovvero di due componenti o su richiesta al Presidente del Direttore Generale.
2. Le sedute del Consiglio di Amministrazione sono valide se è presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono assunte se adottate a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. A parità di voti prevale quello del Presidente o di chi ne fa le veci.
3. Il Consiglio riferisce annualmente all'Assemblea sulla propria attività.
4. Le sedute del Consiglio di Amministrazione non sono pubbliche. Ad esse interviene il Direttore Generale senza diritto di voto e, contestualmente, con funzioni di verbalizzante; non partecipa nei casi in cui siano in discussione proposte di delibera che lo riguardano.
5. Il Presidente ed il Direttore Generale possono invitare alle sedute dirigenti, tecnici, esperti anche estranei all'Azienda Speciale Consortile per l'esame di particolari materie e/o oggetti.
6. I componenti il Consiglio di Amministrazione non possono prendere parte a sedute in cui si discutano o si deliberino atti o provvedimenti nei quali abbiano interesse personale essi stessi, loro coniugi o parenti ed affini entro il quarto grado e conviventi.
7. Di ciascuna adunanza è redatto verbale che viene sottoscritto congiuntamente dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e dal Direttore Generale, quale verbalizzante.

Articolo 30 – Presidente del Consiglio di Amministrazione

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza istituzionale e legale dell'Azienda Speciale Consortile di fronte a terzi ed in giudizio ed esercita le seguenti funzioni:
 - a) promuove l'attività dell'Azienda;
 - b) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e stabilisce

- l'ordine del giorno;
- c) verifica l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti da parte del personale e di tutti coloro che hanno rapporti con l'Amministrazione dell'Ente;
 - d) firma gli atti e la corrispondenza del Consiglio di Amministrazione;
 - e) sottoscrive il contratto individuale di lavoro del Direttore;
 - f) coordina l'attività dei componenti il Consiglio di Amministrazione, ne mantiene l'unità di indirizzo finalizzato alla realizzazione dei programmi ed al conseguimento degli scopi dell'Azienda Speciale Consortile;
 - g) provvede alla trasmissione all'Assemblea degli atti fondamentali del Consiglio di Amministrazione;
 - h) vigila sull'esecuzione delle deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione;
 - i) firma, unitamente al Direttore Generale quale verbalizzante, i verbali di Deliberazione del Consiglio di Amministrazione;
 - j) assume, sotto la propria responsabilità, i provvedimenti di competenza propria del Consiglio di Amministrazione, quando l'urgenza sia tale da non permettere la tempestiva convocazione del Consiglio stesso; di questi provvedimenti il Presidente farà relazione al Consiglio alla prima adunanza al fine di ottenerne la ratifica. A tale scopo il Consiglio dovrà essere convocato non oltre quindici giorni dalla data del provvedimento d'urgenza.
2. Il Presidente è sostituito nelle sue funzioni, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente.
 3. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione può affidare a ciascun consigliere, su delega, il compito di seguire specifici affari amministrativi. Le deleghe devono essere in ogni caso conferite per iscritto e possono essere revocate a giudizio del Presidente; di esse e della loro revoca viene data notizia al Presidente dell'Assemblea.

Articolo 31 – Indennità e rimborsi spese

1. Con delibera dell'Assemblea Consortile, al Presidente ed agli altri membri del Consiglio di Amministrazione può essere corrisposto un gettone di presenza secondo i limiti previsti dalle disposizioni di legge nel tempo in vigore ed in funzione delle attività effettivamente

svolte e sulla base di apposito regolamento ovvero può essere corrisposto il rimborso delle spese sostenute e documentate, nel rispetto delle norme vigenti e sulla base di apposito regolamento.

Articolo 32 – Direttore Generale dell’Azienda Speciale Consortile

1. Il Direttore generale è l’organo preposto alla gestione dell’attività dell’Azienda Speciale Consortile.
2. L’incarico di Direttore Generale è conferito a tempo determinato, mediante contratto di diritto pubblico o di diritto privato, ai sensi delle disposizioni nel tempo in vigore. L’incarico può essere conferito anche ad un dipendente degli Enti consorziati.
3. La nomina del Direttore Generale dell’Azienda Speciale Consortile e la revoca dello stesso è operata dal Consiglio di Amministrazione. La nomina a Direttore Generale è incompatibile con la carica di Presidente, Sindaco, Assessore, Consigliere degli Enti Consorziati, nonché con l’incarico di Direttore Generale, Sanitario, Amministrativo e Sociale di A.T.S. e di A.S.S.T.
4. La durata del rapporto non può eccedere quella del Consiglio di Amministrazione in carica al momento del conferimento ed è rinnovabile. In via transitoria e per garantire continuità dell’attività dell’Azienda, è prevista una fase di validità dell’incarico di Direttore Generale eccedente la durata del Consiglio di Amministrazione, esclusivamente per le materie di propria competenza di cui art. 33, per un tempo massimo di 60 giorni e fino alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.
5. Il Regolamento di Organizzazione disciplina funzioni, durata massima del rapporto, modalità di revoca, di valutazione dei risultati e quant’altro non disciplinato dalle leggi e dallo Statuto.
6. Il trattamento economico del Direttore Generale è determinato dal Consiglio di Amministrazione, sulla base delle disponibilità previste dal budget aziendale.
7. In caso di impedimento o assenza del Direttore, le funzioni vengono esercitate su designazione del Consiglio di Amministrazione da un dipendente dell’Azienda speciale consortile o da un soggetto esterno in possesso dei necessari requisiti professionali.

Articolo 33 – Attribuzioni del Direttore Generale

1. Il Direttore Generale sovrintende all'organizzazione e alla gestione dell'Azienda Speciale Consortile ed opera per il raggiungimento dei risultati programmatici, sia in termini di servizio che in termini economici, sviluppando una struttura organizzativa idonea alla migliore utilizzazione delle risorse dell'Azienda Speciale Consortile.
2. I compiti, le competenze e le responsabilità del Direttore Generale, sono descritti nell'apposito provvedimento di nomina.

In particolare, il Direttore Generale:

- I. garantisce con le risorse assegnate, gli standard di servizio concordati con il Consiglio di Amministrazione;
- II. formula proposte di deliberazione da sottoporre all'esame e all'approvazione del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea;
- III. esegue le deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione;
- IV. sottopone al Consiglio di Amministrazione il Budget annuale e pluriennale, e il Bilancio di esercizio;
- V. stipula i contratti, con possibilità di delegare tali funzioni a Responsabili di unità organizzative dell'Azienda Speciale Consortile, in possesso dei requisiti necessari, secondo le norme vigenti;
- VI. organizza funzioni e attribuzioni di servizi, settori e coordinamento di aree;
- VII. seleziona e dirige, in conformità al Regolamento di Organizzazione, il personale dell'Azienda Speciale Consortile, sovrintendendo al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti;
- VIII. decide in merito al conferimento di collaborazioni esterne, secondo le indicazioni del Consiglio di Amministrazione;
- IX. provvede autonomamente agli acquisti in economia, entro i limiti della vigente normativa e provvede agli altri acquisti per il funzionamento dell'Azienda Speciale Consortile ed alle alienazioni di beni mobili, entro i limiti fissati dal Regolamento di Organizzazione.
- X. provvede all'alienazione dei beni immobili, previa deliberazione

- dell'Assemblea;
- XI. esercita ogni altra funzione attribuitagli da norme regolamentari o dal Consiglio di Amministrazione;
 - XII. interviene alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea senza diritto di voto.
3. Il Direttore Generale risponde del proprio operato direttamente al Presidente e al Consiglio di Amministrazione e tiene i rapporti con tutti i soggetti coinvolti nelle strategie dell'Azienda Speciale Consortile a tutti i livelli.

Articolo 34 – Il Regolamento di Organizzazione

- 1. Il Regolamento di Organizzazione dell'Azienda Speciale Consortile, adottato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Direttore Generale, disciplina tutti gli aspetti attinenti all'operatività ed alla funzionalità delle strutture, alla gestione ed allo sviluppo delle risorse umane, alla gestione delle risorse strumentali ed economico-finanziarie, alla pianificazione ed alla programmazione del lavoro, ai modi di erogazione dei servizi e dei prodotti, alla relazione tra gli organi e gli altri soggetti dell'amministrazione, nonché al controllo, alla verifica ed alla valutazione delle attività svolte.
- 2. Il Regolamento di Organizzazione disciplina, altresì, la procedure di selezione e di avviamento al lavoro, i requisiti di accesso e le modalità di assunzione agli impieghi presso l'Azienda Consortile.

Articolo 35 – Il Revisore dei Conti

- 1. La revisione economico – finanziaria è affidata ad un revisore dei conti, iscritto all'apposito albo, nominato dall'Assemblea secondo le modalità previste dalle norme vigenti.
- 2. Il revisore dei conti dura in carica tre anni e può essere confermato una sola volta.
- 3. Non può ricoprire la carica di Revisore dei Conti chi si trova in uno dei casi di ineleggibilità a Consigliere Comunale e Provinciale previsti dalla legge.
- 4. Il Revisore dei Conti in conformità allo Statuto:
 - I. collabora con l'Assemblea nella sua funzione di controllo;
 - II. esprime pareri sulla proposta di Budget e sui documenti allegati;

- III. esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Azienda Speciale Consortile;
 - IV. redige l'apposita relazione che accompagna il Bilancio di esercizio predisposto dal Consiglio di Amministrazione, inserendovi proprie valutazioni in merito all'efficacia e all'efficienza della gestione;
 - V. può intervenire alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto.
5. Il Revisore dei Conti risponde della veridicità degli atti e, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Azienda Speciale Consortile, ne riferisce immediatamente all'Assemblea.
 6. Gli atti del Revisore dei Conti vengono inseriti nell'apposita raccolta cronologica.

Articolo 36 – Trattamento economico, cessazione, revoca

1. Il trattamento economico annuo da attribuire al Revisore dei Conti è determinato con deliberazione dell'Assemblea.
2. Il Revisore dei Conti cessa dalla carica per scadenza o revoca dell'incarico o in seguito a dimissioni.
3. Il Revisore dei Conti non è revocabile salvo che per gravi violazioni di norme di legge e dello Statuto, in particolare, per la mancata redazione dell'apposita relazione che deve accompagnare il Bilancio di esercizio.
4. Il Revisore dei Conti decade dalla carica per il verificarsi di una delle cause di ineleggibilità e incompatibilità previste per la nomina.

TITOLO III

PERSONALE DELL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE

Articolo 37 – Personale dell'Azienda Speciale Consortile

1. L'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, approva il piano di organizzazione e le dotazioni organiche dell'Azienda, individuando nel contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali il contratto collettivo nazionale di riferimento del personale dipendente, in relazione alla specificità dei profili e delle qualifiche delle singole figure nonché delle contingenze ambientali che caratterizzano, nel tempo,

le dinamiche del mercato del lavoro.

Articolo 38 – Segretario dell’Azienda Speciale Consortile

1. Le funzioni di Segretario dell’Assemblea e del Consiglio di Amministrazione competono al Direttore Generale o a uno dei dipendenti dell’Azienda Speciale Consortile ad esso delegate.

TITOLO IV

CONTABILITA’ E GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Articolo 39 - Patrimonio

1. Il patrimonio dell’Azienda Speciale Consortile è costituito:
 - a) dal fondo di dotazione conferito dagli Enti consorziati;
 - b) dai beni immobili e mobili acquistati o realizzati in proprio, nonché da quelli oggetto di donazioni e lasciti;
 - c) da ogni diritto che venga acquisito dall’Azienda Speciale Consortile o a questo devoluto.
2. L’Azienda Speciale Consortile inoltre è consegnataria di beni di proprietà di altri Enti di cui ha normale uso.
3. L’Azienda Speciale Consortile ha l’obbligo di tenere l’inventario dei beni mobili ed immobili, aggiornarlo annualmente e allegarlo al Bilancio di esercizio.

Articolo 40 – Contabilità e Bilancio

1. All’Azienda Speciale Consortile si applica una contabilità di tipo economico - patrimoniale. L’esercizio dell’Azienda Speciale Consortile coincide con l’anno solare.
2. I documenti contabili fondamentali sono i seguenti:
 - a) il Budget triennale ed annuale, correlato ai Contratti di Servizio;
 - b) il Bilancio di esercizio;
 - c) il Piano programma.
3. Il Contratto di Servizio contiene le scelte e gli obiettivi fissati dall’Assemblea consortile.
4. L’Assemblea Consortile delibera entro ottobre il budget annuale, ed entro aprile il Bilancio di esercizio dell’anno precedente.
5. L’Azienda Speciale Consortile adotta le scritture previste dalla legge.

TITOLO V - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 41 - Recesso

1. È facoltà degli Enti partecipanti esercitare il diritto di recesso, trascorso un triennio dall'ingresso nell'Azienda Speciale Consortile.
2. Nei confronti dell'Ente recedente si applicano i criteri fissati nel successivo art. 42 commi 4-5-6-7.
3. Il recesso deve essere comunque notificato mediante posta elettronica certificata, diretta al Presidente dell'Assemblea Consortile.

Articolo 42 - Scioglimento

1. L'Azienda Speciale Consortile, oltre che alla sua naturale scadenza, può cessare in qualsiasi momento della sua durata:
 - I. per l'impossibilità di funzionamento o per la continua inattività dell'Assemblea Consortile;
 - II. per sopravvenuta impossibilità a conseguire lo scopo sociale;
 - III. per effetto di deliberazione dell'Assemblea Consortile;
 - IV. per trasformazione, fusione o scioglimento in altra forma di gestione.
2. Quando si verifica una delle cause di scioglimento dell'Azienda Speciale Consortile, si procede alla convocazione dell'Assemblea la quale delibera in merito alle modalità della liquidazione, sulla nomina e i poteri dei liquidatori che hanno il compito di redigere il Bilancio finale, il tutto in conformità alle disposizioni di legge vigenti e allo Statuto.
3. Nel caso in cui lo scioglimento si renda necessario per il motivo di cui al comma 1. punto I. ne consegue che gli adempimenti di cui al comma precedente, se non assunti dall'Assemblea Consortile, verranno assunti dal Consiglio di Amministrazione.
4. In ogni caso, il patrimonio conseguito con mezzi finanziari propri dell'Azienda Speciale Consortile, viene ripartito fra i singoli Enti in ragione della quota di partecipazione.
5. I beni mobili e immobili ottenuti in comodato o ad altro titolo dai singoli Enti consorziati, vengono restituiti ai rispettivi proprietari.

6. Per il personale dipendente, lo scioglimento comporta la risoluzione del contratto, nel rispetto delle attività previste dal successivo comma 7, salvo nel caso di cui al punto IV – comma 1 – del presente articolo, per il quale si configura una continuità del rapporto di lavoro.
7. L'Azienda Speciale Consortile garantisce i servizi di sua competenza, nelle more dello scioglimento e della riassunzione della gestione da parte dei singoli Enti consorziati, per un periodo comunque non superiore ad un anno dallo scioglimento.

Articolo 43 – Controversie tra gli Enti consorziati

1. Ogni controversia tra gli Enti consorziati o tra essi e l'Azienda Speciale Consortile, derivante dall'interpretazione e/o dall'esecuzione dell'Atto Costitutivo e dello Statuto, viene rimessa alle determinazioni di un unico Arbitro nominato dal Presidente del Tribunale di Mantova.
2. L'arbitro così nominato, ha mandato di comporre la controversia, entro 45 giorni, attraverso arbitrato irrituale e la sua determinazione non sarà soggetta ad impugnativa da parte degli Enti consorziati.

Articolo 44 – Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente previsto si rinvia alle disposizioni legislative e regolamentari in materia.